ΙT

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-60/13) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie dell'Unione — Decisione 2000/597/CE, Euratom — Articolo 8 — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Articoli 2, 6, e da 9 a 11 — Rifiuto di mettere a disposizione dell'Unione europea risorse proprie — Informazioni tariffarie vincolanti erronee — Importazioni di aglio fresco quale aglio congelato — Imputabilità dell'errore alle autorità doganali nazionali — Responsabilità finanziaria degli Stati membri)

(2014/C 159/12)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e L. Flynn, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brighouse e J. Beeko, agenti, assistite da K. Beal QC)

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42) e degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004

## Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rifiutando di mettere a disposizione la somma di 20 061 462,11 sterline (GBP) in relazione ai dazi dovuti sulle importazioni di aglio fresco ricomprese in informazioni tariffarie vincolanti erronee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e degli articoli 2, 6 e da 9 a 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

1						
(1)	GUC	141	del	180	5 201	3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH

(Causa C-319/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all'inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall'inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un'etichetta successivamente)

(2014/C 159/13)

Lingua processuale: il tedesco

## Giudice del rinvio